Corte di Cassazione, Sezione 5 penale

Sentenza 20 aprile 2020, n. 12515

Integrale

Misura di custodia cautelare in carcere - Atti persecutori - Esigenze cautelari di particolare rilevanza ex art. 275 comma 4 cpp - Motivazione congrua

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano - Presidente

Dott. BELMONTE Maria Tere - Consigliere

Dott. CAPUTO Angel - rel. Consigliere

Dott. TUDINO Alessandri - Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 04/12/2019 del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO.

Uditi in udienza camerale il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dott. DI LEO Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso e, per il ricorrente, l'avv. (OMISSIS), in sostituzione dell'avv. (OMISSIS), che si e' riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 04/12/2019, il Tribunale del riesame di Venezia ha confermato l'ordinanza del 19/11/2019 con la quale il Tribunale

di Venezia aveva applicato a (OMISSIS) la misura cautelare della custodia in carcere in relazione all'imputazione di atti persecutori in danno di (OMISSIS) e del nucleo familiare abitante sopra il suo appartamento.

2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Venezia ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), attraverso il difensore Avv. (OMISSIS), articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'articolo 309 c.p.p., comma 9, in relazione all'integrazione dell'ordinanza genetica con riguardo alle eccezionali esigenze cautelari dell'imputato ultrasettantenne. Con la memoria depositata al Tribunale del riesame si evidenziava che l'ordinanza genetica non aveva dato adeguata e autonoma motivazione del superamento della presunzione di minor pericolosita' dell'imputato ultrasettantenne, sicche' l'ordinanza impugnata ha integrato quella genetica richiamando i precedenti dell'imputato, in violazione dell'articolo 309 c.p.p., comma 9.

2.2. Il secondo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle eccezionali esigenze per la custodia in carcere dell'imputato ultrasettantenne: le dichiarazioni rese dall'imputato circa l'intenzione di munirsi di una pistola non possono essere considerate spontanee, per mancata verbalizzazione e successiva assunzione di responsabilita' da parte dell'imputato, mentre erroneamente il giudice del riesame ha disatteso l'orientamento della giurisprudenza di legittimita'. In ogni caso, la motivazione dell'ordinanza impugnata non evidenzia le eccezionali esigenze cautelari richieste dall'articolo 275 c.p.p., comma 4, che richiedono un non comune, spiccatissimo e allarmante rilievo delle esigenze cautelari, laddove i precedenti dell'imputato risalgono a trent'anni fa e non sono idonei a sostenere la valutazione dell'ordinanza impugnata, che ha fatto un generico riferimento alla "possibilita'" del verificarsi di un nuovo pericolo, laddove il certificato penale evidenzia una revoca della misura di sicurezza disposta nel 1991, che dimostra il venir meno della pericolosita' sociale del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Il primo motivo e' manifestamente infondato. Come questa Corte ha gia' avuto modo di chiarire, in una fattispecie analoga a quella in esame, in tema di riesame delle ordinanze cautelari personali, a seguito della riformulazione dell'articolo 309 c.p.p., comma 9, il Tribunale deve provvedere all'annullamento del provvedimento impugnato, e non alla sua integrazione, nel caso di mancanza di motivazione sul requisito delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza previsto dall'articolo 275 c.p.p., comma 4, poiche' anch'esso, al pari del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve formare oggetto dell'autonoma valutazione del giudice della cautela (Sez. 5, n. 21201 del 12/01/2017, Piras, Rv. 270098). Nel caso di specie, l'ordinanza genetica era tutt'altro che priva di motivazione sul requisito di cui all'articolo 275 c.p.p., comma 4 (avendo, tra l'altro, richiamato, con riferimento all'eccezionale rilevanza del periculum libertatis, il comportamento dell'imputato, caratterizzato da una progressiva escalation nel tempo e da una sempre minore capacita' di contenimento), il che priva di consistenza i rilievi del ricorrente in merito ai poteri integratori del giudice del riesame, laddove del tutto generico e' il riferimento al difetto di autonoma valutazione.

3. Il secondo motivo non e' fondato.

Il giudice del riesame, per un verso, ha ritenuto utilizzabile, in sede cautelare, l'affermazione dell'imputato, riferita alla polizia giudiziaria che lo aveva tratto in arresto e riportata nella comunicazione di notizia di reato, secondo cui "se sapevo che era cosi' avrei preso una pistola", sottolineando che essa era stata pronunciata in modo del tutto spontaneo. Per altro verso, ha rilevato che, anche prescindendo dalla frase in questione, la sussistenza dei presupposti della misura applicata si ricollegava alle peculiarita' della vicenda, che aveva visto l'imputato manifestare l'intenzione di provocare un'esplosione e attivarsi in tal senso realizzando un buco nel soffitto con un trapano e dotandosi di un tubo con esso compatibile: si e' presenza, dunque, rileva l'ordinanza impugnata, di "un'azione spropositata come quella in fase di attuazione al momento dell'arresto".

I rilievi del giudice del riesame rendono ragione dell'irrilevanza delle censure difensive in ordine all'utilizzabilita' della frase sopra richiamata, laddove la sussistenza, nel caso di specie, degli speciali requisiti ex articolo 275 c.p.p., comma 4, e' argomentata richiamando l'eccezionalita' del pericolo associato all'iniziativa dell'imputato volta a provocare un'esplosione all'interno del condominio, pericolo non rimuovibile attraverso il sequestro del trapano e degli altri oggetti perche', osserva l'ordinanza impugnata, "per far saltare in aria un condominio non necessitano, purtroppo, strumenti", essendo "sufficiente lasciare aperto il gas". Le censure del ricorrente investono profili periferici del ragionamento del giudice cautelare (i precedenti dell'imputato, la revoca della misura di sicurezza a suo tempo applicatagli in relazione a condanna a pena ridotta per vizio parziale di mente) a fronte del nucleo essenziale dello stesso rappresentato dalle connotazioni del caso di specie richiamate: nucleo arricchito dalla considerazione che l'applicazione degli arresti domiciliari nel medesimo luogo teatro dei fatti (essendosi il fratello dell'imputato rifiutato di ospitarlo) "e' impercorribile poiche' costituirebbe la miccia detonante per altri gravi episodi mettendo in serio pericolo non solo le vittime ma anche i restanti condomini".

4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali; la cancelleria curera' gli adempimenti di cui all'articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. I riferimenti a condizioni mentali dell'imputato impongono, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalita' e degli altri dati identificativi.

della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94 disp. disp. att. c.p.p., comma 1-ter. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita' e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.